



DELIBERA N° 12 del 25/03/2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021, E
RELATIVE TARIFFE.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 18:00 in modalità telematica secondo il Decreto del Sindaco n.4/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nominativi	Presente	Assente
1. GABRIELE ROBERTO	X	
2. GOLA MARTINO BRUNO	X	
3. CALZATI DAMIANO	X	
4. ABRUSCATO LUCIANO VIRGINIO	X	
5. LANZETTA CARMINE	X	
6. SCARAMUZZINO ALESSANDRA	X	
7. NUZZI GAIA	X	
8. SILAGHI DIANA	X	
9. MICCA GRAZIANA MARIA	X	
10. DELLE CAVE PAMELA	X	
11. REGINELLA GIORGIO		X
12. NARDINI ALESSANDRA	X	
13. ORLANDINI SIMONE		X
Totale	11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FONTANA CARMELO SALVATORE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, il Sig. GABRIELE ROBERTO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021, E RELATIVE
TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta Unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020-2022), all'art. 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vigore la componente TARI;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.
- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- in conformità all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

RILEVATO che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in conformità alla disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, in forza della quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la*

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, sono assegnate funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di: a) “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lett. f); b) “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h); c) “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*” (lett. i);

- l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

DATO ATTO che

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi: a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente per la sua validazione; b) l’Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche; d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Tribiano non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

DATO ATTO che il soggetto gestore del servizio non ha provveduto a trasmettere al Comune di Tribiano il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per quanto di propria competenza, conseguentemente l'Ente ha provveduto autonomamente sulla base dei dati disponibili e delle proprie risultanze contabili;

CONSIDERATO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal Revisore dei conti;

DATO ATTO, INOLTRE, che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è attualmente definito al 31 marzo 2021;
- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 7/9/2020, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei 4 criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Tari che disciplina l'articolazione della tariffa sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in forza del quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

RILEVATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE, inoltre, le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”, operato dal comma 653, deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

CONSIDERATO:

- che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a euro 570.517,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019;
- che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli all. A) e B), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 indicate negli allegati A) e B) al presente provvedimento quale parte integrante;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 9

Astenuti n. 2 (due, Consiglieri Delle Cave e Nardini)

Voti contrari: n. 0

Voti favorevoli: n. 9

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il Piano economico finanziario per il servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2021 allegato A, B e C, e validato dal Revisore dei conti, come da atto allegato D
3. Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito.
4. Di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2021 del tributo sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui agli allegati sub 1) e sub 2) al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. Di allegare i seguenti atti quali parti integranti della presente deliberazione:
Allegato A: P.E.F. 2021
Allegato B : Relazione di accompagnamento PEF 2021
Allegato C: Relazione giustificativa
Allegato D : Atto di validazione del P.E.F.;
6. Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G	61.349	-	61.349
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G		115.001	115.001
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	73.601		73.601
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	107.361		107.361
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,3		0,3
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,33		0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E			-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G		2.480	2.480
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	E		0,5	0,5
Numero di rate <i>r</i>	E		4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TV}/r</i>	E		310	310
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		35.731	35.731
ΣTV_e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	242.310	151.042	393.353
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	41.400		41.400
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G		35.358	35.358
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G		30.483	30.483
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G			-
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	G	7.360	25	7.385
Costi comuni <i>CC</i>	C	7.360	65.867	73.227
Ammortamenti <i>Amm</i>	G			-
Accantonamenti <i>Acc</i>	G		111.175	111.175
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G		111.175	111.175
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	G			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i>	G			-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C		111.175	111.175
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i>	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	E-G		24.853	24.853
Coefficiente di gradualità <i>(1+γ)</i>	C		1	1
Numero di rate <i>r</i>	C		4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+γ)RC_{TF}/r</i>	E		3.107	3.107
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		4.876	4.876
ΣTF_e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	48.761	178.811	227.571
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/riF	E			-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

$\sum TV_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	291.071	329.853	620.924
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		66.363	66.363
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E			-
Numero di rate r'	E			
Rata annuale RCND _{TV} $RCND_{TV}/r'$	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		22.980	22.980
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		7.660	7.660
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		3.706	3.706
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E		3.706	3.706
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E		4	4
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	242.310	162.408	404.719
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E			-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	145.764	-145764,38
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	48.588	- 48.588
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	13.185	- 13.185
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	-	13.185	- 13.185
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	4	4
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	48.761	117.038	165.798
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	291.071	279.446	570.517
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			53%
q_{0-2} kg	G			1708820
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			0,335
fabbisogno standard €cent/kg	E			0,235
costo medio settore €cent/kg	E			0,295
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E			-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E			-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E			-0,05
Totale γ	C	0	0	-0,5
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	1	1	0,5
Verifica del limite di crescita				
r_{pi_a}	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016

ΣT_a	C			570.517
ΣTV_{a-1}	E			393.108
ΣTF_{a-1}	E			109.355
ΣT_{a-1}	C			502.463
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,1354

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			510.502
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			60.014

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			404.719
Riclassifica TF_a	E			165.798

Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-
--	----------	--	--	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	18.959	-	18.959
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	8.390	-	8.390
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	930	-	930
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	9.320	-	9.320
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/rlf (relativa a RCND _{TV})	C	-	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	81.857	-	81.857



COMUNE DI TRIBIANO

CICLO GESTIONE RIFIUTI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

Relazione di accompagnamento

**Redatta in conformità all'Allegato 2 della
Deliberazione ARERA 443/2020**

Sommario

1	Premessa	3
2	Relazioni di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Tribiano	3
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.1.1	Gestore del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani	3
2.1.2	Gestione Tari e rapporto con gli utenti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	4
3	Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull’affidamento	5
3.1.2	Dati tecnici di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	7
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	8
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	8
3.2.4	Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif.....	8
4	Valutazioni dell’Ente territorialmente competente	9
4.1	Attività di validazione svolta	9
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
4.3	Costi operativi incentivanti	10
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	11
4.5.1	Anno 2018.....	11
4.5.2	Anno 2019.....	11
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	12
4.7	Recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 D.L. 18/20	13
4.8	Scelta degli ulteriori parametri.....	13
4.8.1	Detrazioni di cui alla Determinazione ARERA 02/DRIF/2020	13
4.8.2	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	13

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rife s.m.i. compilandolo per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rife s.m.i, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

Il Gestore del Servizio, l'impresa Pizzamiglio Andrea s.r.l., non ha provveduto ad inviare la documentazione necessaria. Il Comune di Tribiano ha effettuato segnalazione ad ARERA dell'inadempienza con comunicazione del 25 gennaio 2021

L'Ente territorialmente competente (ETC) è il Comune di Tribiano che ha predisposto il PEF in base alle informazioni a propria disposizione.

2 Relazioni di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Tribiano

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

2.1.1 Gestore del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

L'affidamento del servizio di Igiene Ambientale è avvenuto nel corso dell'anno 2014 a seguito a seguito di gara pubblica, l'affidamento è stato rinnovato nel 2018 e ne è prevista la scadenza nel corso del corrente anno.

Il contratto ha come oggetto l'affidamento dei servizi nel territorio di Tribiano.

I servizi espletati per Tribiano sono:

- raccolta dei rifiuti urbani
- trasporto e conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di smaltimento, trattamento e recupero
- spazzamento stradale

Per quanto riguarda le attività di trattamento e smaltimento delle singole frazioni di rifiuti, si riportano in Tabella 1 le quantità ricavate dal Rapporto ISPRA 2019.

Frazione umida (t)	176,75
Verde (t)	90,07
Carta e cartone (t)	152,2
Vetro (t)	159,42
Legno (t)	93,37
Metallo (t)	29
Plastica (t)	61,17
RAEE (t)	19,213
Tessili (t)	-
Selettiva (t)	8,111
Rifiuti da C e D (t)	54,615
Pulizia stradale a recupero (t)	49,4
Ingombranti misti a recupero (t)	6,525
Altro (t)	0,64
Totale RD (t)	900,484
Ingombranti a smaltimento (t)	103,32
Indifferenziato (t)	705,02
Totale RU (t)	1.708,82
Percentuale RD (%)	52,70%

Tabella 1

2.1.2 Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Il modello organizzativo adottato dal Comune di Tribiano per la gestione del servizio prevede l'impiego di personale comunale assegnato all'Ufficio Tecnico. L'ufficio tecnico cura le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo del contratto, l'applicazione del Regolamento comunale, la gestione dei rapporti con la Direzione Ambiente della Regione Lombardia e con la Direzione Ambiente della Città metropolitana di Milano.

Per quanto concerne la gestione della Riscossione è previsto l'impiego di personale comunale assegnato all'Ufficio Ragioneria e Tributi, in osservanza della norma che prevede la soggettività attiva nell'applicazione del tributo medesimo. Il Servizio cura l'applicazione del tributo, la corretta gestione della banca dati e della movimentazione delle occupazioni, l'applicazione delle agevolazioni. La tassa sui rifiuti è riscossa dal Comune per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Il merito a:

- lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro)
- i ricorsi pendenti
- le sentenze passate in giudicato

il gestore non ha mai segnalato nulla.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Nulla.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Il servizio è basato sul sistema della raccolta domiciliare di tutte le frazioni ad esclusione del vetro che è raccolto a mezzo contenitori di prossimità. E' inoltre attivo un centro di raccolta comunale.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti della Tassa Rifiuti (TARI) sono svolte direttamente dal Comune.

Le attività svolte comprendono:

- definizione e approvazione delle tariffe
- gestione della banca dati delle utenze oggetto di tassazione e dei soggetti passivi
- registrazione dei soggetti passivi (denunce di iscrizione, variazione e cessazione)
- sgravi e rimborsi.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione provvede all'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

3.1.2 Dati tecnici di qualità

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

L'andamento negli anni della percentuale di raccolta differenziata, dei quantitativi dei rifiuti urbani, dei quantitativi delle frazioni differenziate (produzione totale e procapite) e la composizione della raccolta differenziata sono rappresentati nei grafici seguenti (ISPRA 2019). Si rileva un miglioramento continuo della RD% dal 2010 al 2017 ed una flessione negli anni 2018 e 2019.




Figura 1 - Andamento della percentuale di raccolta differenziata



Figura 2 - Andamento della produzione totale e della RD



Figura 3 - Andamento del pro capite di produzione e RD




Figura 4 - Ripartizione percentuale della RD per frazione – anno 2019

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Niente da rilevare.

3.1.3 Fonti di finanziamento

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Corrispettivi dell'Appalto rifiuti.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Il Servizio TARI è inserito nell'organizzazione comunale, i dati del PEF di competenza sono stati tratti dal Rendiconto di Gestione dell'anno di riferimento.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Per quanto riguarda il Gestore del servizio integrato, questi non ha fornito il Piano Economico Finanziario che è quindi stato predisposto dal Comune sulla base dei dati del proprio Rendiconto dell'anno *a-2*.

Per quanto riguarda la Gestione Tari e rapporto con gli utenti, il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2*.

Dal momento che il Comune è tenuto principalmente ad una contabilità finanziaria, le grandezze contabili prese in considerazione si riferiscono agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa nel rendiconto di gestione dell'anno *a-2*, in modo conforme a quanto previsto dalla Delib. 443/2019 che prevede l'impiego dei costi effettivi, di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

3.2.1 Dati di conto economico

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Premesso che nessuna informazione è stata fornita dal Gestore, con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono ricavate dagli impegni di spesa nel Rendiconto attualizzando i costi dell'anno 2019.

Costi operativi di gestione

Le partite di costo sono state allocate sui singoli servizi previsti dalla Delibera ARERA ripartendo i costi proporzionalmente a quanto indicato dal Comune di Tribiano nel PEF previsionale dell'anno 2019.

Costi comuni: CARC, COal e CGG

CARC

Nulla.

COal

Si fa riferimento all'importo indicato dal Comune di Tribiano nel PEF previsionale 2019.

Costi generali di gestione (CGG)

Nulla.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Costi per l'attività di gestione delle tariffe (CARC)

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono da ricondurre ai Costi operativi per le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC) che comprendono:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento)
- gestione del rapporto con gli utenti
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso

Rientrano nei CARC:

- i costi del personale: la spesa per il personale si riferisce alle competenze erogate, agli oneri, al compenso aggiuntivo e all'IRAP rilevati dal rendiconto dell'anno 2019 per il personale dipendente utilizzando come driver il tempo stimato, in termini percentuali, dedicato ad attività inerenti la gestione della TARI

- i costi del sistema informativo utilizzato: la spesa si riferisce al canone annuo ed ai costi di manutenzione per gli applicativi utilizzati per la gestione della tariffa,
- i costi dell'Agente della Riscossione.

Costi generali di gestione (CGG)

I Costi Generali di Gestione in capo al Comune di Tribiano sono da ricondursi ai costi del personale dell'Ufficio Tecnico non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU e, in generale, la quota parte dei costi di struttura.

Costi crediti inesigibili (CCD)

Sono i costi relativi alla quota dei crediti inesigibili determinati secondo la normativa vigente. Vengono desunti dai crediti TARI radiati dal rendiconto, al netto della relativa quota accantonata con il FCDE.

Per l'anno 2019 l'importo è pari a zero €.

COAI

Tributo provinciale sugli incassi.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Con riferimento all'anno 2021, i ricavi AR sono stati posti dal Comune di Tribiano uguali a zero e i ricavi ARCONAI sono stati parimenti posti uguali a zero.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Nulla.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Costi d'uso del capitale

Nessuna informazione è stata fornita dal Gestore.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Costi d'uso del capitale

Per i Comuni a TARI, rientra nei costi capitali un importo massimo pari all'80% degli accantonamenti 2019 per i rifiuti sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità intesi come differenza tra il FCDE al 31/12/2019 e il FCDE al 31/12/2018. L'accantonamento effettuato per un importo pari al massimo previsto. Gli altri accantonamenti sono pari a zero.

3.2.4 Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

A. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Come previsto dal paragrafo 7.1bis e dall'art. 7bis, introdotti nel MTR dalla Deliberazione 238/2020/R/rif, sono state valutate le componenti di costo straordinarie riconducibili all'emergenza da COVID-19. Per quanto noto allo stato attuale esse sono pari a zero.

B. Gestione Tari e rapporto con gli utenti

Nulla.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Tribiano opera in qualità di Ente territorialmente competente. In questa veste, la validazione del Piano Finanziario TARI 2021 è stata effettuata dal Revisore dei conti con parere del 11 marzo 2021

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Gli importi del PEF 2020 sono indicati nella Tabella 2.

Totale entrate tariffarie	$\sum T_{2020} =$	502.462,83 €
Totale costi fissi	$\sum TF_{2020} =$	109.355,22 €
Totale costi variabili	$\sum TV_{2020} =$	393.107,61 €

Tabella 2

In ciascun anno a il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove il parametro ρ_a è determinato come segue:

$$\rho_a = rpi_a + X_a + QL_a + PG_a + C19_{2021}$$

Il Comune di Tribiano ha determinato i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo dei valori determinati da ARERA, come indicato in Tabella 3.

rpi_a	fisso	0,017
coefficiente di recupero di produttività - X_a	[0,1%-0,5%]	0,001
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	[0%-2%]	0,000
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	[0%-3%]	0,000
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2021}$	[0%-3%]	0,000
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	Calc.	0,016
$(1+r)$	Calc.	1,016

Tabella 3

Nei paragrafi successivi sono analizzate le scelte effettuate.

L'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. Fissa gli obiettivi e determina i coefficienti di qualità del servizio QL_a e di ampliamento del perimetro gestionale PG_a nei limiti indicati nel MTR e riportati nella Tabella 4.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELL'ATTIVITÀ GESTIONALE
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a =0 QL _a =0	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤3% QL _a =0
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a =0 QL _a ≤2%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤3% QL _a ≤2%

Tabella 4

Non sono state previste ne effettuate modifiche al perimetro gestionale nel 2021 rispetto agli anni 2019 e 2020.

Non sono state previste ne effettuate modifiche al sistema di raccolta nel 2021 rispetto agli anni 2019 e 2020.

Il servizio si colloca pertanto nello schema I evidenziato in verde in Tabella 3 con attribuzione a PG_a del valore 0% e a QL_a del valore 0%.

Il coefficiente di recupero di produttività è stato posto uguale al valore minimo tra quelli ammessi dal MTR: 0,1%

Il valore del coefficiente C19₂₀₂₁ introdotto dalla delibera 238/2020/R/rif del 23/06/2020 che permette di tenere conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza COVID-19 è stato posto uguale a zero in linea con quanto riportato nel paragrafo 3.2.4 Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif.

4.3 Costi operativi incentivanti

L'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. L'Ente può favorire il raggiungimento degli obiettivi mediante l'introduzione dei costi operativi incentivanti, componenti di costo aventi natura previsionale. Il Gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del prefissato obiettivo. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo è previsto il recupero degli scostamenti nell'anno a+2.

Ad oggi non sono state oggetto di valutazione migliorie, pertanto i costi operativi incentivanti sono posti uguale a zero.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il limite di crescita NON risulta rispettato come si evince dalla Tabella 5.

(1+r)	1,016
$\sum T_a$	570.516,58
$\sum T_{a-1}$	502.462,83
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	1,1354
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	510.502,24
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	60.014,34
VERIFICA	NON CONFORME

Tabella 5

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

4.5.1 Anno 2018

In riferimento alle componenti di conguaglio RC_{TV} e RC_{TF} per l'annualità 2018, il Comune di Tribiano aveva definito il valore delle componenti a conguaglio riportate in Tabella 6.

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $RCTV$	29.648,59
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,5
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	3.706,07

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	-105.482,32
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,5
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	-13.185,32

Tabella 6

4.5.2 Anno 2019

Al fine di definire le componenti di conguaglio RC_{TV} e RC_{TF} per l'annualità 2019 i dati economici del PEF 2019 sono stati rielaborati ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Il Comune di Tribiano ha poi provveduto alla scelta dei valori di $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$, fissandoli come riportato in Tabella 7.

Parametro		valore
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD%	$\gamma_{1,a}$	-0,25
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	$\gamma_{2,a}$	-0,20
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	$\gamma_{3,a}$	-0,05

Tabella 7

La valutazione di merito dei singoli parametri è stata effettuata in base alle seguenti considerazioni:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere: i valori di RD raggiunti sono soddisfacenti;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia della preparazione per il riutilizzo e il riciclo: la massimizzazione del recupero è obiettivo prioritario del Gestore;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio: né il Gestore né il Comune hanno effettuato sondaggi ma le ridotte dimensioni del Comune di Tribiano permettono di avere il "polso della situazione" da cui si evince l'assenza di problematiche.

Il CU effettivo (CU_{eff}) per il 2019 è superiore al fabbisogno standard di cui all'art.1 comma 653 della L. 147/2013 utilizzato come benchmark di riferimento da ARERA.

Pertanto, ai sensi del paragrafo 16.6 del MTR, gli intervalli entro i quali scegliere i valori di riferimento per i 3 parametri sono quelli riportati in Tabella 8.

$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$
$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Tabella 8

Il valore delle componenti a conguaglio per l'annualità 2019 sono riportate in Tabella 9.

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	2.479,559
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,5
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RCTV/r	309,94

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	-24.853,19
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,5
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RCTF/r	-3.106,65

Tabella 9

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

La Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif individua i fattori di *sharing* con l'obiettivo di favorire la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e di ripartire tali ricavi tra Gestore incentivato e utenti del servizio.

b è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia, può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$.

$b(1 + \omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

Benché i valori dei ricavi dalla vendita di materiali ed energia siano indicati pari a zero, il Comune di Tribiano ha provveduto alla valorizzazione dei fattori di *Sharing* attribuendo i valori riportati in Tabella 10.

Fattore di <i>Sharing</i> – b	0,30
Fattore di <i>Sharing</i> – $b(1+\omega)$	0,33

Tabella 10

Per quanto riguarda il fattore b la scelta è stata effettuata considerando che:

- attualmente il contratto di servizio prevede che il Gestore trattenga la quasi totalità dei proventi dalla vendita di materiali ed energia, praticando un prezzo del servizio che già teneva conto, in sede di Gara d'Appalto, di tali ricavi per cui tale scelta genera minore discontinuità rispetto alla situazione attuale.
- un basso coefficiente di *sharing* costituisce incentivo per il Gestore ad incrementare la qualità del materiale raccolto e destinato al riciclo.

Per quanto riguarda il fattore di *sharing* $b(1+\omega)$, tale fattore viene determinato massimizzando la quota attribuita al Gestore.

4.7 Recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 D.L. 18/20

Quota del conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 è riportata in Tabella 11.

Si evince un conguaglio a favore degli utenti pari a 102.147 € da ripartire in 3 rate dal 2021 al 2023 di importo pari a 34.049 €. Questo importo è riportato in riduzione nel PEF 2021 e parimenti accadrà nel 2022 e 2023 riducendo il valore della tariffa riconosciuta massima per ciascun anno.

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-570.638,00 +447.853,00 =-122.784,77
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	-40.928,26

Tabella 11

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

4.8.1 Detrazioni di cui alla Determinazione ARERA 02/DRIF/2020

Come previsto dalla Determinazione 02/DRIF/2020 all'art.1.4, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33bis del D.L. 248/07. Tale importo, come rilevato dal Rendiconto 2019.
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, mancata/minore dichiarazione, recupero da superfici non conteggiate negli anni precedenti, sono riportate in Tabella 12. Viene detratto esclusivamente l'importo effettivamente incassato.

descrizione	Importo incassato 2019
Importo ruolo suppletivo incassato nel 2019	51.257,71 €
Importo attività di accertamento recupero evasione incassato nel 2019	13.131,57 €

Tabella 12

4.8.2 Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

Non sono state computate detrazioni.



COMUNE DI TRIBIANO

CICLO GESTIONE RIFIUTI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

Relazione giustificativa di cui all'art. 4.5 del MTR

Redatta in conformità all'Allegato 2 della
Deliberazione ARERA 443/2020

Sommario

1 Premessa3
2 Giustificazione.....3

1 Premessa

L'art. 4.5 del MTR (Allegato 2 alla deliberazione 443/2019/R/rif) prevede che *“ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all’Autorità una relazione”* giustificativa che illustri le motivazioni delle scelte effettuate e delle conseguenti risultanze.

2 Giustificazione

Il Piano Economico Finanziario predisposto per l'anno 2021 determina un incremento dei costi afferenti al Ciclo di Gestione dei rifiuti pari a + 13,54% contro un limite massimo calcolato secondo i criteri previsti dall'art. 4 del MTR pari a +1,6%.

Dall'analisi dettagliata delle singole voci di costo che compongono la tariffa si evince che:

- non ci sono stati aumenti significativi nei costi operativi di gestione del servizio di raccolta,
- non ci sono stati aumenti significativi nei costi operativi di gestione del servizio di spazzamento,
- non ci sono stati aumenti significativi nei costi del servizio di riscossione e rapporto con gli utenti.

L'incremento dei costi è dovuto al forte incremento del valore dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Il forte incremento che ha contraddistinto l'anno 2019, rispetto al 2018, è dovuto sostanzialmente al peggioramento nella riscossione dei residui derivanti dalle entrate tributarie che ha comportato, quale conseguenza, la necessità di un più ampio accantonamento sulla quota dei residui attivi ancora da riscuotere. In particolare, il tributo sui rifiuti ha visto crescere la propria massa di residui di circa il 60%, sul quale ha inciso particolarmente la forte riduzione della riscossione ordinaria (non coattiva).

Il Comune di Tribiano ha inserito nel PEF 2021 l'80% degli accantonamenti effettuati nel corso del 2019, ritenendo di non poter ridurre tale percentuale senza inficiare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e l'equilibrio economico finanziario dell'Ente.

Atto di validazione PEF 2021
del Comune di Tribiano
Città Metropolitana di Milano

Tribiano, 11 marzo 2021.

Il Revisore dei Conti Dott. Dino Prevedini, in rappresentanza del Comune di Tribiano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2020.

Premesso che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento strade, raccolta dei rifiuti urbani, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di smaltimento, trattamento e recupero.

Considerato che

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157

«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per l' «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.

Considerato in particolare che

L'Articolo 6, comma 1-2, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 commi 3 – 5 e 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal Comune di Tribiano sia per l'anno 2021 sia per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visti

La relazione di accompagnamento redatta in conformità all'Allegato 2 della Deliberazione ARERA 443/2020, PEF 2021;

La relazione giustificativa di cui all'art. 4.5 del MTR;

Preso atto

Della relazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante del Comune di Tribiano

Considerato che

il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Tribiano, 11 marzo 2021.

Il Revisore dei Conti

Dott. Dino Prevedini

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1 (UTENZE DOMESTICHE)

Occupanti	TARIFFE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,284	34,17
2	0,332	73,08
3	0,366	94,91
4	0,393	123,39
5	0,42	154,23
6 o più	0,44	177,96

Allegato 2 (UTENZE NON DOMESTICHE)

n.	Attività	Tariffe	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,18	1,3
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,34	1,12
3	Stabilimenti balneari	0,22	1,6
4	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,56
5	Alberghi con ristorante	0,54	1,82
6	Alberghi senza ristorante	0,4	1,3
7	Case di cura e riposo	0,48	1,48
8	Uffici, agenzie, studi professionali (con articolo 58 quinquies del decreto fiscale spostati nella 9)	0,5	1,62
9	Banche ed istituti di credito	0,28	0,86
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,44	1,32
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,54	1,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,36	1,24
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46	1,54
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,31	1,09
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,32	1,12
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,23	4,2
17	Bar, caffè, pasticceria	0,91	3,11
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88	2,67
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	2,33
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	9,2
21	Discoteche, night-club	0,59	2,04

COMUNE DI TRIBIANO
Città Metropolitana di Milano

Parere n. 19 del 11 marzo 2021.

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021”.**

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Tribiano, nella persona del dott. Dino Prevedini, ha esaminato gli atti relativi alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021”

Visto

- il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 7/9/2020, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei 4 criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Tari che disciplina l'articolazione della tariffa sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio;

Verificato con esito positivo il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la Relazione di accompagnamento al PEF 2021;

Vista la Relazione giustificativa di cui all'art 4.5 del MTR;

Vista la Relazione di validazione del PEF 2021;

Tutto ciò premesso

esprime

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021”.

Tribiano, 11 marzo 2021.

Il Revisore dei Conti

Dott. Dino Prevedini

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Tribiano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 11/03/2021

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 25/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021, E RELATIVE TARIFFE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Responsabile Servizio Tributi** esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ne attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma.

Li, 11.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

Dott. Giuseppe GUERINI ROCCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**, vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari dello stesso compatibili con le strutture del Bilancio in corso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 267/2000 e ne attesta la regolarità ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma.

Li, 12.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Edo MARAZZINA



C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

Comune di Tribiano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 25/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021, E RELATIVE
TARIFFE.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
GABRIELE ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO SALVATORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).